

Decreto federale sul finanziamento delle scuole universitarie professionali negli anni 2013–2016

del 25 settembre 2012

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera,

visto l'articolo 167 della Costituzione federale¹;

visto l'articolo 18 capoverso 1 della legge federale del 6 ottobre 1995² sulle scuole universitarie professionali;

visto il messaggio del Consiglio federale del 22 febbraio 2012³,

decreta:

Art. 1

¹ Per i sussidi d'esercizio è stanziato un limite di spesa di 1999 milioni di franchi.

² L'importo è ripartito nel modo seguente:

2013: 463,9 milioni di franchi;

2014: 486,4 milioni di franchi;

2015: 511,5 milioni di franchi;

2016: 537,2 milioni di franchi.

Art. 2

Con il limite di spesa possono essere finanziati posti di durata limitata.

Art. 3

Per il periodo 2013–2016 è stanziato un credito d'impegno di 150 milioni di franchi per i sussidi agli investimenti.

¹ RS 101

² RS 414.71

³ FF 2012 2727

Art. 4

Il presente decreto non sottostà a referendum.

Consiglio degli Stati, 25 settembre 2012

Il presidente: Hans Altherr
Il segretario: Philippe Schwab

Consiglio nazionale, 20 settembre 2012

Il presidente: Hansjörg Walter
Il segretario: Pierre-Hervé Freléchoz